

REGOLAMENTO (CE) N. 2031/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2004

recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'esame del bilancio di previsione emerge la disponibilità di quantitativi esportabili di riso presso i produttori. Questa situazione potrebbe pregiudicare il normale andamento dei prezzi alla produzione nella campagna 2004/2005.
- (2) Per rimediare a tale situazione occorre prevedere la concessione di restituzioni all'esportazione verso zone suscettibili di approvvigionarsi nella Comunità. La situazione particolare del mercato del riso rende opportuna la limitazione quantitativa delle restituzioni e, di conseguenza, la fissazione dell'importo della restituzione all'esportazione mediante gara.
- (3) È necessario specificare che nell'ambito della presente gara si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso⁽²⁾.
- (4) Per ragioni di corretta gestione dei mercati, è opportuno limitare la gara ad alcune zone fra quelle indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione⁽³⁾.
- (5) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario

dell'euro nel settore agricolo⁽⁴⁾, gli importi delle offerte presentate nell'ambito di gare indette in forza di atti relativi alla politica agricola comune devono essere espressi in euro. L'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento dispone che, in tale caso, il momento rilevante ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo sia l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo precitato determinano il momento rilevante applicabile agli anticipi e alle cauzioni.

- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per la fissazione dell'importo della restituzione all'esportazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 per il riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A dei codici NC 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 92, 1006 30 94 e 1006 30 96.

La gara è limitata alle seguenti destinazioni:

- a) le zone I-VI dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92, esclusi Malta, Cipro, la Polonia, la Repubblica ceca, la Slovacchia, l'Ungheria, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Slovenia, la Romania e la Turchia;
- b) la zona VIII dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92, esclusi la Guiana, il Madagascar, il Suriname, le Antille olandesi, Aruba e le Isole Turks e Caicos.

2. La gara di cui al paragrafo 1 è aperta fino al 23 giugno 2005. Durante questo periodo si procede a gare periodiche per le quali le date per la presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

⁽²⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).

⁽³⁾ GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94 (GU L 341 del 30.12.1994, pag. 48).

⁽⁴⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 (GU L 237 dell'8.7.2004, pag. 13).